



Copia Conforme

DELIBERAZIONE N. 22 del 29/06/2012

COMUNE DI CARPINETI
Provincia di Reggio Emilia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Sessione Ordinaria- seduta Pubblica di 1ª convocazione.

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI
D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012**

L'anno **2012** il giorno **29** del mese di **Giugno** alle ore **21.00** in **CARPINETI**, nella sede comunale, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti norme di legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Sono presenti:

| Cognome e Nome | Qualifica | Presente |
|---------------------|-------------|----------|
| Montemerli Leonilde | Sindaco | SI |
| Baldelli Stefano | Consigliere | SI |
| Ibattici Luca | Consigliere | SI |
| Malvolti Vanni | Consigliere | SI |
| Paglia Carlo | Consigliere | SI |
| Monzali Andrea | Consigliere | SI |
| Pignedoli Argo | Consigliere | AG |
| Rossi Matteo | Consigliere | AG |
| Rossi Giampaolo | Consigliere | SI |
| Bertani Simone | Consigliere | SI |
| Olmi Linda | Consigliere | SI |
| Andreoli Umberto | Consigliere | AG |
| Bezzi Luisa | Consigliere | SI |
| Costetti Mirco | Consigliere | SI |
| Ovi Corrado | Consigliere | SI |
| Comastri Monica | Consigliere | SI |
| Roffi Luciano | Consigliere | SI |
| | | |

Partecipa il Segretario Comunale Marziliano Matteo il quale provvede alla redazione del presente verbale. La signora Montemerli Leonilde nella sua qualità di Sindaco Sindaco assume la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Vengono destinati a fungere da scrutatori i consiglieri: Ovi Corrado - Comastri Monica -Rossi Giampaolo.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli artt. 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria ;

VISTO il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 e le relative modifiche apportate dalla legge di conversione (L. 22 dicembre 2011, n. 214) e dal D.L. n.16 del 02/03/2012 (convertito in legge n. 44/2012), che prevede l'anticipazione dell'istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del su indicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dall' 2015;

DATO atto che ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 23/ 2011 l'Imposta Municipale Propria sostituisce, per la componente immobiliare, l'Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta Comunale sugli Immobili;

RICHIAMATO in particolare l'art. 13 del sopra indicato D.L. n. 201/2011, il quale ha modificato il regime dell' Imposta Municipale Propria operando in particolare sui seguenti punti:

- 1 - Anticipazione dell'entrata in vigore del tributo in via sperimentale a decorrere dal 1° gennaio 2012,
- 2 - Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale;
- 3 - Determinazione delle aliquote di base e modifica dei moltiplicatori delle rendite;

ATTESO che l'art. 13 del suindicato D.L. 201/2011 prevede le seguenti aliquote :

- 0,4% - per l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- 0,2% - per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 c. 3 bis del D.L. 557/93, convertito con modificazioni dalla legge 193/94;
- 0,76% - (aliquota di base) per tutte le altre categorie di immobili;

CONSIDERATO TUTTAVIA che l'art. 13 sopra citato consente ai Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. N. 446/1997:

- a) di variare l'aliquota della abitazione principale, in aumento o diminuzione, fino ad un massimo di 0,2 punti percentuali ;
- a) di variare l'aliquota di base, in aumento o diminuzione, fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;
- b) di abbassare l'aliquota dello 0,2% stabilita per i fabbricati rurali ad uso strumentale fino allo 0,1%;

DATO ATTO che l'art. 9 comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011, così come novellato dal D.L. 16/2012, convertito in L. n. 44 del 26/04/2012, prevede nei territori montani l'esenzione dal tributo per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 , comma 3 bis del D.L. 557/93, convertito con modificazioni dalla legge 193/94;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

VISTO l'art. 1, comma 169, Legge n. 296 del 27/12/2006, che prevede che gli enti locali deliberino le tariffe ed aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio - purché entro il termine predetto - abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO il D.M. 21/12/2011 che ha prorogato al 31/03/2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012;

RICHIAMATO l'art. 29, comma 16-quater del D.L. 216/2011, così come formulato dalla legge di conversione n. 14 del 24/2/2012, che ha ulteriormente prorogato al 30/06/2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 4, comma 5, lettera i) del D.L. 16/2012 convertito in L. n. 44 del 26/04/2012 che ha previsto la possibilità del comune di approvare o modificare il regolamento e le aliquote IMU entro il 30 settembre 2012 ;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale in materia di deliberazioni di aliquote e detrazioni;

DATO ATTO che l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge n. 44/2012, qualifica come abitazione principale "l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente" e come pertinenze della abitazione principale "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

RILEVATO altresì che ai sensi del comma 10, dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in legge n. 44/2012:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono , fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale perdura tale destinazione;
- se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- l'importo della detrazione può essere elevato dal comune nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, ma in tal caso si perde il diritto di stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

CONSIDERATO che:

- l'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011 convertito in legge n. 44/2012 prevede che sia riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili - eccezion fatta per l'abitazione principale e le relative pertinenze - l'aliquota di base (0,76%);
- l'art. 13, comma 17, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 44/2012 dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art. 2, del D. Lgs. n. 23/2011, varia in funzione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base tra ICI ed IMU;

VALUTATA l'esigenza, per garantire un accettabile standard qualitativo e quantitativo dei servizi, di procedere ad un aumento delle aliquote stabilite dalla legge statale, onde compensare la perdita di gettito derivante dalla compartecipazione dello Stato al gettito del presente tributo e dal taglio statale al fondo di riequilibrio;

VALUTATO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad Euro 1.024.153,00

CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, mantenendo ferme le detrazioni di legge per l'abitazione principale , con l'adozione delle seguenti aliquote:

| Lettera d'ordine | Tipologia di immobile | Aliquota |
|------------------|--|--|
| a) | <u>Abitazione principale e relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo</u> | 0,45%(zerovirgolaquantacinquepercento) |
| b) | <u>Tutte le altre abitazioni diverse da quelle elencate alle precedenti lettere a) con le relative pertinenze</u> | 0,86 % (zero virgola ottantasei per cento) |
| c) | <u>Immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali :</u> - fabbricati accatastati nel gruppo D (ad esclusione categoria D5 – istituti di credito); - fabbricati accatastati nel gruppo B; - fabbricati accatastati nella categoria A/10; | 0,80 % (zero virgola ottanta per cento) |

| | | |
|----|---|--|
| | - fabbricati accatastati nella categoria C/1; - fabbricati accatastati nella categoria C/3 | |
| d) | <u>Tutti i restanti immobili (comprese le aree fabbricabili) diversi da quelli elencati alle precedenti lettere a), b), c),</u> | Aliquota di base 0,86 % (zero virgola ottantasei per cento) |

CONSIDERATO INOLTRE CHE ai sensi dell'art. 13, comma 12 bis, del D.L. n. 201/2011(nel testo modificato dalla legge n. 44/2012) lo Stato può, entro il 10/12/2012, provvedere alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione di cui al medesimo articolo, sulla base dell'andamento del gettito della prima rata dell'IMU al fine di assicurare il gettito complessivo previsto per l'anno 2012 mentre il comune può approvare o modificare la deliberazione delle aliquote entro e non oltre il diverso termine del 30/09/2012;

RITENUTO pertanto che per garantire il gettito dell'imposta previsto per l'anno corrente, nell'osservanza degli equilibri di bilancio si renda necessario prevedere, contestualmente alla presente deliberazione delle aliquote IMU, che a fronte di eventuali interventi modificativi di cui al punto precedente sia mantenuto, per ciascuna delle fattispecie tributarie individuate in delibera, l'attuale differenziale risultante dalla comparazione fra le aliquote e detrazioni indicate nella presente deliberazione e quelle statali ora vigenti;

RITENUTO di stabilire nella misura di €. 200,00 la detrazione per abitazione principale;

DATO ATTO che, per espressa previsione normativa, la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari;

DATO ATTO altresì che la detrazione per abitazione principale per gli anni 2012 e 2013 , è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

PRECISATO che l'importo complessivo della citata maggiorazione al netto della detrazione di base (€. 200,00) non può superare l'importo massimo di €. 400,00.

RILEVATO che ai sensi del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria è prevista l'assimilazione all'abitazione principale sia ai fini dell'aliquota che della detrazione d'imposta:

- per l'unità immobiliare (e relativa pertinenza) posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

PRESO ATTO che ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D. L. 201/2011, la presente deliberazione dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, , entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, D. Lgs. n. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione , secondo le modalità che verranno stabilite con apposito decreto ministeriale;

UDITI gli interventi di cui all'allegato verbale;

VISTI:

- il T. U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano:

Presenti n. 14

Votanti n. 14

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. 5 (Bezzi, Costetti, Ovi, Comastri, Roffi)

Astenuti n. nessuno

D E L I B E R A

1. **DI DETERMINARE**, con riferimento all'esercizio finanziario 2012, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U. – vevoli nel territorio del comune di Carpineti nelle seguenti misure:

| Lettera d'ordine | Tipologia di immobile | Aliquota |
|------------------|--|---|
| a) | <u>Abitazione principale e relative pertinenze</u> classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo | 0,45%(zerovirgolaquantacinquepercento) |
| b) | <u>Tutte le altre abitazioni diverse da quelle elencate alle precedenti lettere a) con le relative pertinenze</u> | 0,86 % (zero virgola ottantasei per cento) |
| c) | <u>Immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali :</u> - fabbricati accatastati nel gruppo D (ad esclusione categoria D5 – istituti di credito);; - fabbricati accatastati nel gruppo B ; - fabbricati accatastati nella categoria A/10; - fabbricati accatastati nella categoria C/1; - fabbricati accatastati nella categoria C/3 | 0,80 % (zero virgola ottanta per cento) |
| d) | <u>Tutti i restanti immobili (comprese le aree fabbricabili) diversi da quelli elencati alle precedenti lettere a) , b), c).</u> | Aliquota di base 0,86 % (zero virgola ottantasei per cento) |

2. **DI DARE ATTO** che per garantire il gettito dell'imposta per l'anno corrente, nell'osservanza degli equilibri di bilancio si rende necessario prevedere, contestualmente alla presente deliberazione delle aliquote IMU, che a fronte di eventuali interventi modificativi dello Stato come specificato in premessa sia mantenuto, per ciascuna delle fattispecie tributarie individuate in delibera, l'attuale differenziale risultante dalla comparazione fra le aliquote e detrazioni indicate nella presente deliberazione e quelle statali ora vigenti;
2. **DI STABILIRE** nella misura di €. 200,00 la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;
3. **DI DARE ATTO** che per espressa previsione normativa, la suddetta detrazione (ma non anche l'aliquota ridotta) si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari;
4. **DI DARE ATTO** che la predetta detrazione per gli anni 2012 e 2013 è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo - al netto della detrazione di base - di €. 400,00;
5. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 9, comma 8, del Decreto Legislativo n. 23/2011 nel territorio del comune di Carpineti (incluso nell'elenco ISTAT dei comuni montani) sono esenti dall'IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 557/93, convertito con modificazioni dalla legge 193/94;
6. **DI DARE ATTO** altresì che ai sensi del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria è prevista l'assimilazione all'abitazione principale sia ai fini dell'aliquota che della detrazione d'imposta:

- per l'unità immobiliare (e relativa pertinenza) posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitaria seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata e che venga presentata al comune entro il 31/12/2012, apposita comunicazione;

7. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore dal 1° gennaio 2012;

8. **DI DARE ATTO infine** che ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D. L. 201/2011, la presente deliberazione dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, , entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, D. Lgs. n. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione , secondo le modalità che verranno stabilite con apposito decreto ministeriale;

INOLTRE CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano:

Presenti n. 14

Votanti n. 14

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. 5 (Bezzi, Costetti, Ovi, Comastri, Roffi)

Astenuti n. nessuno

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, considerato che le aliquote verranno applicate dall'anno 2012 e che occorre darne tempestiva comunicazione ai contribuenti



COMUNE DI CARPINETI

Provincia di Reggio Emilia

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI
D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012**

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

- per quanto concerne la regolarità tecnica esprime: **PARERE FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mara Fabbiani

DATA 20/06/2012



IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

- per quanto concerne la regolarità contabile esprime: **PARERE FAVOREVOLE** attestando la regolare copertura della spesa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO, PERSONALE, TRIBUTI
Mara Fabbiani

DATA 20/06/2012



Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Montemerli Leonilde

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marziliano Matteo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione ai sensi dell'art. 124, comma primo, D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune (www.comune.carpinetti.re.it) per quindici giorni consecutivi.

Carpinetti, li 13/07/2012

Il Segretario Comunale
F.to Marziliano Matteo

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Carpinetti, li 13/07/2012



Il Segretario Comunale
Marziliano Matteo


CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si attesta che la suestesa deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune (www.comune.carpinetti.re.it) per quindici giorni consecutivi dal 13/07/2012 al 27/07/2012
- è divenuta esecutiva il giorno 29/06/2012 decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione ai sensi dell'Art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000

Carpinetti, li

20-7-2012



Il Segretario Comunale
Marziliano Matteo

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Carpinetti, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Marziliano Matteo